

proposta:	17808
numero:	85
data:	23/07/2021

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 85 DEL 23/07/2021

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO DEL MERCOLEDI' NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE CON ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE IL 29 MAGGIO 2021
-----------------	---

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato, fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento:

- **al D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art.1 prevede:**
 - co. 1 *E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. ...*
 - co. 3 *Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:*
 - a) *i bambini di età inferiore ai sei anni; ...*
 - b) *le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. ...*
 - co. 5. *E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ...;*
- **all'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/06/2021, pubblicata in G.U. il 23/06/2021 che stabilisce, per il periodo dal 28 giugno al 31 luglio 2021, che “fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.”;**
- **al D.L.52/2021 come convertito dalla L.17 giugno 2021 n. 87 ed al D.L. 18 maggio 2021, n. 65;**
- **al citato D.P.C.M. 02/03/2021 che all'art. 7 prevede**
 - co. 1. *nelle “regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ... cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività **si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida ... concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi ...;***
- **alle linee guida** per la ripresa delle attività economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 **allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021, pubblicate in G.U. il 9 giugno 2021;**

Tenuto conto che a Mirandola:

nella giornata del mercoledì si svolge il mercato contadino settimanale su area pubblica ai sensi del D.M. 20/11/2007, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale **n. 76 del 21.04.2008, come modificato con** deliberazione del consiglio Comunale **n. 51 del 9.05.2012;**

la ditta “L'ACCENTO S.R.L”, con sede a Cento (FE) via Della Quercia 11, P.I. 01783330382, risulta affidataria della gestione del Mercato Contadino di Mirandola sulla base del contratto rep. 29943 del 22/01/2018, prorogato al 2022 con delibera di giunta n. 202 del 21/12/2020 e con determinazione dirigenziale n. 782 del 30/12/2020;

sulla base di tale affidamento alla ditta “L'ACCENTO S.R.L”, è stata rilasciata autorizzazione n.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

1347 del 03/04/2018 allo svolgimento del mercato contadino su aree pubbliche di Mirandola, con contestuale concessione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico n. 1310 del 03/04/2018;

Richiamata la propria ordinanza n. 175 del 18/11/2020 *“Mercato contadino del mercoledì: adozione del piano per il suo svolgimento nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento della diffusione della sindrome da COVID-19”*;

Ritenuto di dare attuazione, per lo svolgimento del mercato contadino del mercoledì, a quanto previsto specificamente per il commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati che possono considerarsi ordinari per la loro frequenza di svolgimento, **nelle citate linee guida** per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021, **come di seguito illustrate con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati:**

- 1) *Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.*

L'area in cui si svolge il mercato contadino resta riorganizzata secondo quanto previsto **nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati gli spazi in cui collocare i posteggi dei partecipanti**, che devono essere individuati a cura della ditta affidataria in modo da consentirne la fruizione da parte del pubblico in modo ordinato senza che si verifichino situazioni di assembramento.

- 2) *Verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.*

La ditta affidataria deve garantire il rispetto di queste misure durante lo svolgimento del mercato contadino; la Polizia Locale che ha comunque sempre garantito un controllo dinamico sulla regolarità dello svolgimento del mercato contadino.

- 3) *Assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

A tutti gli agricoltori che partecipano al mercato contadino l'organizzatore deve consegnare cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale. I cartelli devono essere esposti nell'ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile.

- 4) *Assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.*

L'area mercatale è stata riorganizzata già con la precedente, citata ordinanza, per garantire il distanziamento dei posteggi e del pubblico presente;

- 5) *Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.*

L'ampiezza dell'area mercatale garantisce che negli spazi immediatamente antistante i posteggi e destinati allo svolgimento delle operazioni di vendita sia sempre garantito il distanziamento dei clienti in attesa.

Prima dell'inizio delle operazioni di vendita l'area destinata ai clienti che acquistano la merce deve, comunque, essere individuata collocando davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, paletti mobili con cinghie estensibili o catenelle.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita così delimitate, gli esercenti devono individuarne con appositi cartelli l'entrata e l'uscita;

- 6) *Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.*

Qualora, nonostante l'ampiezza dell'area mercatale e del distanziamento attuato nella ricollocazione dei posteggi si dovessero verificare situazioni di assembramento, si provvederà ad intervenire prescrivendo l'adozione di idonee misure, quali lo spostamento di alcuni posteggi in altre, ulteriori aree, o con l'introduzione di varchi per contingentare l'accesso.

Tenuto conto che le citate linee guida prevedono, inoltre, il rispetto delle seguenti MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- a) *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
- b) *è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;*
- c) *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- d) *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;*
- e) *nel caso di acquisti di prodotti florovivaistici con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;*

Ritenuto, inoltre, di confermare le seguenti disposizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19:

divieto di utilizzo della modalità self service per l'acquisto di prodotti alimentari: non è ammessa la possibilità di acquistare prodotti alimentari con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente;

obbligo, per i banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla dott.ssa Miranda Corradi, Responsabile del Servizio Interventi Economici;

Visto lo Statuto Comunale e l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

1) che da mercoledì 21 luglio e fino a diversa disposizione in materia, la ditta autorizzata allo svolgimento del mercato contadino del mercoledì di Mirandola dovrà garantire il rispetto delle seguenti misure, adottate al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19:

a) il mercato contadino in parola deve svolgersi nell'area del cosiddetto "violetto" di piazza Costituente come indicata nella planimetria allegata (allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati gli spazi in cui collocare i posteggi;

b) l'attività di vendita nel mercato contadino deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni, illustrate con riferimento alle citate linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali allegate all'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021:

b1) **i posteggi dei partecipanti devono essere individuati a cura della ditta affidataria nell'ambito dell'area** individuata nella planimetria di cui alla precedente lettera a) in modo da consentirne la fruizione da parte del pubblico in modo ordinato senza che si verifichino situazioni di assembramento;

b2) devono essere correttamente indossate le mascherine, sia dagli operatori che dai clienti;

b3) gli operatori devono mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

c) a tutti gli agricoltori che partecipano al mercato contadino l'organizzatore deve consegnare cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale. **I cartelli devono essere esposti** nell'ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile;

d) l'ampiezza dell'area mercatale garantisce che negli spazi immediatamente antistante i posteggi e destinati allo svolgimento delle operazioni di vendita sia sempre garantito il distanziamento dei clienti in attesa. **Prima dell'inizio delle operazioni di vendita** l'area destinata ai clienti che acquistano la merce deve, comunque, essere individuata **collocando davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, paletti mobili con cinghie estensibili o catenelle.**

Al fine di creare una corsia a senso unico all'interno delle singole aree di vendita così delimitate, gli esercenti devono **indicarne con appositi cartelli l'entrata e l'uscita;**

2) qualora, nonostante l'ampiezza dell'area destinata allo svolgimento del mercato contadino si dovessero verificare situazioni di assembramento davanti ai banchi che pongono in vendita prodotti non alimentari, si provvederà ad intervenire prescrivendo l'adozione di idonee misure, quali quelle previste per i posteggi alimentari o con lo spostamento di detti posteggi in altre, ulteriori aree o con l'introduzione di varchi per contingentare l'accesso anche a singole aree del mercato.

3) gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino del mercoledì dovranno, comunque, rispettare le altre misure previste dalle citate linee guida a carico dei titolari di posteggio:

- a) *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*
- b) *è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;*
- c) *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- d) *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;*
- e) *nel caso di acquisti di prodotti florovivaistici con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;*

4) oltre a quanto previsto dalle citate linee guida, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:

- vietare la modalità self service per l'acquisto di prodotti alimentari;
- confermare l'obbligo, per i banchi che pongono in vendita prodotti alimentari, di dotarsi di un distributore di numeri per le persone che in fila attendono il loro turno;

5) l'area individuata per il mercato contadino potrà essere occupata il mercoledì a partire dalle ore 7,00 e dovrà essere completamente sgomberata entro le ore 14,00;

6) al competente organo gestionale è demandato il compito di disporre, con apposito provvedimento, l'approvazione di eventuali modifiche del layout del mercato contadino, nonché l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti che possano garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita;

7) **in caso di violazione** a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge;

8) **la Polizia Locale con l'ausilio delle altre Forze di Polizia** è incaricata di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

La presente ordinanza:

è immediatamente esecutiva;

sostituisce e annulla la propria precedente ordinanza n. 175 del 18/11/2020;

è trasmessa in copia: alla ditta autorizzata allo svolgimento del mercato contadino del mercoledì, anche al fine della sua consegna alle imprese agricole che vi partecipano, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza;

è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

IL SINDACO

AVV. ALBERTO GRECO

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.

D.Lgs 82/2005)